



COMUNE DI SCISCIANO

Città Metropolitana di Napoli

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 43 del 4.06.2019

OGGETTO: Lavori di Pubblica Utilità di cui agli art. 54 dlgs 274 /2000 e n. 2 del D.M 26 marzo 2001 – Convenzione con il Tribunale di Nola

L'anno **duemiladiciannove**, addì **quattro** del mese di **giugno** alle ore 19,15, nella residenza comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco prof. Edoardo Serpico la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Scala Antonio

Intervengono i Signori:

Edoardo Serpico	SINDACO		P
Napolitano Giovanna	Assessore		P
Napolitano Massimo	Assessore		P
Di Palma Giovanni	Assessore		P
Buonaiuto Cristina	Assessore		P

PRESENTE: 5 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di seguito allegata da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 267/2000 "competenze delle Giunte";
- Visto ed acquisito il parere ex art. 49 del dlgs 267/2000 del Responsabile del Servizio interessato ;

con votazione favorevole unanime , espressa nei modi di legge ;

DELIBERA

La premessa è da intendersi qui riportata e trascritta per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

-di approvare l'allegata proposta di deliberazione **ad oggetto: Lavori di Pubblica Utilità di cui agli art. 54 dlgs 274 /2000 e n. 2 del D.M 26 marzo 2001 – Convenzione con il Tribunale di Nola**

-Di dare mandato ai Responsabili di porre in essere gli atti conseguenziali.

Con successiva votazione unanime, sussistendone i presupposti di legge , come precisato dalla medesima Giunta , stante l'urgenza

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 TUEL .



COMUNE DI SCISCIANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

POLIZIA MUNICIPALE

(Tel. 081/5198829 fax 081/5198267 - C.A.P. 80030)

OGGETTO: lavoro di pubblica utilità di cui agli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e n. 2 del D.M. 26 marzo 2001 - Convenzione con il Tribunale di Nola

RELAZIONE PROPOSTA

Premesso che:

- con l'applicazione del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità. Attualmente trova applicazione anche:

1. nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all'art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs. 285/1992;

2. nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;

3. come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alle prove, ai sensi dell'art. 165 - bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67;

4. congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) della legge 28 aprile 2014 n. 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;

5. come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 codice penale e art. 18 - bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con gli Enti per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità;

Considerato come fatto istituto vacca incentivato e diffuso in quanto:

- porta un'immediata utilità sociale alla collettività;
- dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma punito un modo utile e vantaggioso per la società;
- è conveniente per il condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un'attività risocializzante o utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore;

Vista la bozza di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità allegata al presente atto;

Ritenuto di poter consentire a n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestare presso il Comune di Salsomaggiore la loro attività non retribuita in favore della collettività;

Posto che l'Amministrazione Comunale ha individuato le seguenti attività che i condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità svolgeranno:

1. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati anziani, minori, ex-delinquenti o ex-fascistamilitari;
2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
3. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
4. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi;
5. lavori di manovalanza presso i settori: ecologia, manutenzione segnaletica, verde pubblico etc.;
6. lavoro di tipo impiegatizio presso gli Uffici Comunali;
7. interventi di pulizia ordinaria e straordinaria presso aree pubbliche;
8. lavori di installazione e manutenzione della segnaletica stradale;
9. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato

Posto che il coordinamento e la direzione della prestazione lavorativa dei condannati sarà affidata ai responsabili dei settori comunali interessati;

Ritenuto pertanto la convenzione meritevole di approvazione;

Preso atto che la convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e si intende tacitamente rinnovata per analogo periodo di tempo, salvo disdetta ad opera di una delle parti contraenti;

DATO ATTO

* che i costi a carico del Comune di Salsomaggiore si limitano al pagamento dell'assicurazione dei condannati o imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quanto alla responsabilità civile verso i terzi.

VISTI

- D.Lvo 29 agosto 2000 n. 274;
- D.M 26 marzo 2001;
- Il decreto legislativo 12.05.2000 n. 237;
- lo statuto comunale;
- il regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 73 comma 5-bis del d.p.r. 309/1990;
- legge 28 aprile 2014 n. 57

si propone affinché la G.M. DELIBERI

- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la convenzione per la durata di anni 5 decorrenti dalla data di sottoscrizione con il Tribunale di Nola, nel testo composto da premessa e n. 8 articoli e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che i i costi a carico del Comune di Scisciano si limitano al pagamento dell'assicurazione dei condannati o imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;
- di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.-



Responsabile del Settore

d.s.sa Vittoria Russo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

favorevole



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

favorevole





Tribunale Ordinario di Nola

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART.54 D.lgs 29 AGOSTO 2000 N.274 E DELL'ART.2 DEL D.M. 26 MARZO 2001 - TRA IL TRIBUNALE DI NOLA E IL COMUNE DI SCISCIANO

Premesso che

- a norma dell'art.54 decreto legislativo 29 agosto 2000 n.274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.lgs. 29 agosto 2000 n.74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato";
- l'art.73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all'art.73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti di applicare, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 cpo, su richiesta dell'imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniaria, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.L.gs. n.74/2000 secondo le modalità ivi previste;
- l'art.224 bis cds prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul C.D.S., il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l'art.186 comma 9 bis e l'art.187 comma 8 bis cds prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alla dipendenza";
- lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di

riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità.

Attualmente trova applicazione, oltre che nei casi precedentemente elencati, anche:

- come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'art. 165 - bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67;
- congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2014 n. 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;
- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 codice penale e art. 18 - bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale modalità di attuazione del programma di trattamento del detenuto ammesso al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21, comma 4 - ter dell'ordinamento penitenziario introdotto dal decreto legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito nella legge n. 94/2014.

- l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a nome dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

- è possibile estendere l'istituto ai casi di Messa alla Prova istituita con Legge 28 Aprile n. 67 del 2014. Possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p.. Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l'imputato sia stato dichiarato dal giudice dell'imputato abbattuto o per inerzia, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c. p..

- Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni.

considerato che

l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. Luigi Picanti Presidente del Tribunale di Nola, giusta la

delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e il Comune di SCISCIANO in persona del dr. Edoardo Serpico, SINDACO pro-tempore (denominato ora in avanti "l'Amministrazione");

Art. 1

Attività da svolgere

L'Amministrazione dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente fino ad un numero massimo di n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del Decreto ministeriale citato, che presteranno la loro attività non retribuita presso i sottoindicati settori:

1. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persona affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati anziani, minori, ecc. detenuti o extracomunitari;
2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione all'opera di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
3. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
4. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico (ivi compresi giardini, ville e parchi);
5. lavori di manutenzione presso i settori: ecologia, manutenzione segnaletica, verde pubblico etc.;
6. lavoro di tipo impiegatizio presso gli Uffici Comunali;
7. interventi di pulizia ordinaria e straordinaria presso aree pubbliche;
8. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Le prestazioni di cui al presente accordo non dovranno sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

1) il **Responsabile del Procedimento** - ditta **Vittoria Russo (Comandante Polizia Municipale)** (di seguito "il Coordinatore");

L'Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

L'Amministrazione, a richiesta dell'imputato si impegna a rilasciare preventiva dichiarazione con la quale si rende disponibile a far svolgere il lavoro di pubblica utilità indicando le mansioni, giorni e orario di lavoro.

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente, o in mancanza alla competente Stazione Carabinieri, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo n.274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salva le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento di funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionali di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli Affari Penali.

Nota. II

Per il Tribunale di Nola

Il Presidente

Dr. Luigi Picardi

Per il Comune di Scisciano

Il Sindaco

Dr. Edoardo Serpico

IL SINDACO
F.to prof. Edoardo Serpico

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Antonio Scala

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Scisciano li ~~5 GIU. 2019~~

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Antonio Scala

ovvero

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni consecutivi, dal ~~5 GIU. 2019~~ al, cd è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000)

Scisciano li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Scala

Il Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, 1 comma, legge 18/6/2009 n. 69), cd è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, ~~5 GIU. 2019~~

f.to Il Responsabile del Servizio

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Scisciano, ~~5 GIU. 2019~~

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonio Scala

